



Fisco & News
periodico di informazione fiscale

numero 02

dicembre

IN EVIDENZA

**COME OPPORSI ALLE SPESE SANITARIE NEL
MODELLO PRECOMPILATO**



Il Garante della Privacy ha dato il consenso all'inserimento delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2016 all'interno della dichiarazione precompilata 2017.

A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi potremmo trovare inserite altre nuove otto categorie di spese mediche:

ottici, veterinari, psicologi, cliniche private, parafarmacie, infermieri, ostetriche e radiologi.

I contribuenti, però, potranno poorsi alla trasmissione di tali dati all'Agenzia delle Entrate, sia direttamente (chiedendo l'annotazione di questa scelta sulla fattura) sia indirettamente (tramite il modello di "Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie" messo a disposizione dal Fisco italiano).

Dal primo ottobre e fino al 31 gennaio 2017 sarà possibile esercitare il diritto di opposizione, con riferimento alle spese sanitarie 2016, attraverso uno delle seguenti modalità:

via telefono, via posta elettronica oppure presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

***GLI APPROFONDIMENTI DEL MESE:
LA ROTTAMAZIONE SU TUTTE LE ANNUALITA'***



Equitalia



La rottamazione delle cartelle viene ampliata fino alle cartelle di pagamento notificate nel 2016, coprendo di fatto 17 anni.

Gli emendamenti proposti al decreto fiscale prevedono lo slittamento della scadenza per l'istanza ad Equitalia, che viene fissata al 31 marzo 2017 ed una modifica per chi si avvale del pagamento rateale. In sostanza dovranno essere effettuati nel 2017 pagamenti pari al 70% delle somme dovute ed il 30% nell'anno 2018.

SPESE SCOLASTICHE

L'importo detraibile aumenta dal 2016

*Il Ddl di bilancio prevede che già a partire dall'anno d'imposta 2016 l'ammontare massimo delle spese scolastiche "fiscalmente detraibili" sia fissato ad euro **640,00**.*

Con due circolari del 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano le spese per frequenza scolastica detraibili. Sono detraibili, infatti, le tasse, i contributi obbligatori o volontari e le erogazioni liberali finalizzati alla frequenza scolastica, a condizione che abbiano obiettivi diversi dalle donazioni alle scuole dirette alla innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica o all'ampliamento dell'offerta formativa (per queste spese, infatti, c'è un'altra detrazione del 19% senza massimale di spesa).

IL REBUS DELLE DETRAZIONI SULLA CASA



Bonus fiscali al 2017



Il bonus sulle ristrutturazioni edilizie, rientra tra le detrazioni "bonus casa 2017" che verranno prorogate dalla nuova Legge di Stabilità, insieme all'Ecobonus e alla nuova agevolazione "sisma bonus".

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie fissata nel 50% delle spese sostenute per effettuare interventi di ristrutturazione di immobili adibiti ad uso residenziale, per un limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare, è stata prorogata per tutto il 2017.

*Per gli interventi di **riqualificazione energetica** è stata prorogata la detrazione nella misura potenziata al 65% fino al 31 dicembre 2017, in generale, fino al 31 dicembre 2021, se le opere riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime, il bonus è innalzato al 70%, se hanno a oggetto l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero al 75%, se sono finalizzate a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e si applica su di un importo complessivo di spesa non superiore ad euro **40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.*

*Il c.d. "sisma bonus" introdotto con la Legge di bilancio 2017, prevede una detrazione d'imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (classificate nella categoria 1, 2 e 3), per il periodo che va dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per un importo complessivo pari ad euro **96.000** per unità immobiliare per ciascun anno.*

LA RUBRICA:

L'ESPERTO RISPONDE



D: Posso portare in detrazione l'importo degli interessi passivi per l'acquisto della mia prima casa anche se ho affittato una stanza?

R: *Può beneficiare della detrazione degli interessi se continua a dimorare nell'abitazione ed a mantenervi la residenza.*

D: A gennaio 2016 ho acquistato la mia prima casa ed ho spostato lì la mia residenza a marzo. Per motivi personali devo spostare la residenza in un'altra abitazione sempre nello stesso comune, perderò i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa? E la detrazione fiscale per gli interessi passivi?

R: *I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa non li perde perché mantiene la residenza nel territorio del comune in cui è ubicato l'immobile acquistato a gennaio 2016. Non sarà possibile, invece, continuare a detrarre gli interessi*

passivi a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

D: Come devono essere ripartite le detrazioni per i figli maggiorenni a carico in caso di genitori divorziati?

R: *La detrazione per carichi di famiglia spettante ai genitori divorziati in presenza di figli maggiorenni deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più alto.*